

All. A) alla Determinazione n. 88/SG del 17/06/2022

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI STAMPA DI FASCICOLI E VOLUMI PER LA CAMERA DI COMMERCIO - PERIODO 1/6/2022 - 31/12/2024.

CIG: Z3B36BFFF8

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, partita I.V.A. 00859790172, C.F. 80013870177, in persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

_____ - C.F. _____ e Partita I.V.A _____, in persona di _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta _____, con sede legale in _____, Via _____, di seguito indicata per brevità come "fornitore", quale legale rappresentante della stessa

PREMESSO

• che a seguito di procedura Sintel di affidamento diretto, con determinazione n. __/SG del _____ si è affidato il servizio in oggetto.

In esecuzione del citato provvedimento e con espressa e volontaria rinuncia dei testimoni

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Oggetto - Oggetto del presente atto sono i servizi di stampa a consumo di fascicoli e volumi o altro materiale grafico richiesto dalla Camera, per il periodo 1/6/2022 - 31/12/2024.

Art.2 - Norme regolatrici del servizio - Il servizio deve essere svolto

con l'osservanza di quanto previsto:

a) dal presente atto e suoi allegati

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente cottimo.

Art.3 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I. Per la tipologia del servizio oggetto del contratto non si rilevano interferenze per cui si renda necessario gestire i rischi conseguenti.

Art.4 - Prezzi - Il fornitore assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto ai costi riportati in tabella.

Tipologia volume	Caratteristiche	Copie stimate annue	Costo unitario (Iva 22% esclusa)
1.Bilancio preventivo / Bilancio esercizio	- copertina cartoncino colorato schedografia gr 140 - interno carta bianca f.to A4 gr. 80 - stampa F/R a colori n. pag. circa 130 (il n. di pag. varia di anno in anno) rilegatura termica con nastro o brossura	50 (25+25)	€ 19,60
2.Bilancio Sociale	- copertina 200 gr. lucida (patinata) - interno carta bianca f.to A4 gr. 80 - stampa F/R a colori n. pag. circa 150 (il n. di pag. varia di anno in anno) rilegatura brossura	50	€ 17,45

Il servizio si intende a consumo, non è previsto un numero minimo garantito di copie di fascicoli per cui chiedere la stampa nel periodo contrattuale. Per ogni servizio richiesto la Camera si impegna a fornire il relativo file editato in PDF salvo diverse necessità, per la predisposizione della bozza che verrà presentata dalla ditta prima della stampa definitiva.

I prezzi fissati sono relativi a fascicoli/volumi con n. di pagine specificato in tabella; in caso di stampa di fascicoli/volumi delle stesse tipologie, ma con un numero di pagine inferiore o maggiore il prezzo verrà

proporzionalmente adeguato, in base al costo copia applicato nel prezzo fissato in tabella.

Per la stampa di copie annue eccedenti le quantità indicate nella precedente tabella la ditta applicherà al prezzo unitario uno sconto del 30%.

La Camera si riserva di richiedere servizi per la stampa di altri volumi con denominazione diversa ma caratteristiche riconducibili alle tipologie di quelli descritti in tabella, per i quali verrà applicato il prezzo contrattuale, oppure di tipologie differenti per materiale o finitura, non previste dal contratto, per le quali verrà richiesto un preventivo.

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, e fissi per tutta la durata contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 106 del codice dei contratti come modificato dall'art. 29 del DL 4/2022 previa richiesta del fornitore motivata dall'eccessiva onerosità sopravvenuta ai dall'art. 1467 del CC.

Art. 7 - Garanzia - Ai sensi del comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 la garanzia non è richiesta.

Art. 8 - Fatturazione - Il fornitore procederà alla fatturazione degli importi relativi ai servizi richiesti ed effettuati, alla consegna del materiale. Nella fattura emessa dalla Ditta, sui cui dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice CIG, dovrà essere indicato il codice IBAN completo sul quale effettuare il pagamento, oppure il numero di conto corrente postale su cui effettuare l'accredito.

La fattura dovrà essere emessa per il totale della fornitura, corrispondente ad Imponibile + Iva, e recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, così inserito dall'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla Ditta l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva.

Il pagamento della fattura avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla

data del suo ricevimento, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 2 lett. a) e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, a mezzo bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla Società.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla stipula del presente atto.

Art. 9 - Collaudo - Il Dirigente camerale responsabile dell'Area Anagrafica, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 10 - Penali - Nel caso di carenza del personale previsto o di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1/00 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo come previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Responsabilità - La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.

La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi sopra indicati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza - Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 13 - Dati personali - Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento UE 2016/679, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Art. 14 - Risoluzione anticipata - In caso di inadempimento dell'operatore economico, la Camera ha la facoltà di comunicare al medesimo, a mezzo Pec, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Camera ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Resta inteso che la Camera si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Camera si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Imposte e registrazione - - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'impresa contraente. In caso di mancato versamento da parte del fornitore, la Camera provvederà a trattenere quanto dovuto a tale titolo,

aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26/4/86 n. 131, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 16 - Domicilio delle parti - Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) - Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

art. 18 - Codice di comportamento - Il fornitore con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 19 - Controversie - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del Foro di Brescia.

Brescia,

CAMERA DI COMMERCIO

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24

del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82
"Codice dell'amministrazione
digitale"

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig. -----)

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. si approva espressamente:

- art. 19 Controversie

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sig. _____)

IL SEGRETARIO GENERALE
dr Massimo Ziletti